

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LUCIANO VIOLANTE

La seduta comincia alle 9,30.

TIZIANA MAIOLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Angelini, Berlinguer, Bindi, Brancati, Bressa, Brugger, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Teresio Delfino, De Franciscis, Detomas, Evangelisti, Fabris, Fassino, Leccese, Lento, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Olivieri, Olivo, Pennacchi, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Sinisi, Treu, Turco, Visco, Vita e Zeller sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono trentanove, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A al resoconto della seduta odierna.

Discussione della proposta della Giunta delle elezioni di dichiarare l'incompatibilità con il mandato parlamentare della carica di presidente di giunta provinciale e di sindaco di comune con popolazione inferiore a 20 mila abitanti (Doc. III-bis n. 1) (ore 9,35).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta della Giunta

delle elezioni di dichiarare l'incompatibilità con il mandato parlamentare della carica di presidente di giunta provinciale e di sindaco di comune con popolazione superiore a ventimila abitanti.

La Giunta delle elezioni, nella seduta del 17 febbraio 1999, ha dichiarato incompatibili con il mandato parlamentare, ai sensi dell'articolo 7, lettera *b) e c)*, del testo unico n. 361 del 1957 delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, le cariche di sindaco di comune con popolazione superiore ai ventimila abitanti o di presidenti di giunta provinciale, ricoperte rispettivamente dai deputati Paolo Corsini, sindaco di Brescia, e Adriana Poli Bortone, sindaco di Lecce, e dal deputato Carmine Nardone, presidente della giunta provinciale di Benevento.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del regolamento interno della Giunta delle elezioni l'accertamento dell'incompatibilità con il mandato parlamentare di tali cariche è stato comunicato ai deputati interessati per l'opzione da esercitarsi entro trenta giorni dalla comunicazione stessa.

Tale termine è trascorso senza che siano pervenute le opzioni richieste.

L'Assemblea, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del regolamento della Camera, è chiamata pertanto a deliberare sulla proposta, formulata dalla Giunta delle elezioni, di dichiarare l'incompatibilità con il mandato parlamentare, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, lettera *b) e c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati) delle cariche di presidente di giunta provinciale e di sindaco di

comune con popolazione superiore ai 20 mila abitanti, ricoperte rispettivamente dal deputato Carmine Nardone e dai deputati Paolo Corsini e Adriana Poli Bortone.

L'approvazione di tale proposta comporterà conseguentemente la decadenza dal mandato parlamentare dei predetti deputati.

Ricordo che per la discussione della proposta della Giunta è stato attribuito a ciascun gruppo un tempo di dieci minuti (quindici minuti per il gruppo di appartenenza dei deputati interessati).

(Discussione - Doc. III-bis, n. 1)

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Rossiello, ha facoltà di illustrare la proposta della Giunta delle elezioni.

GIUSEPPE ROSSIELLO, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Giunta delle elezioni, nella seduta del 17 febbraio 1999, ha dichiarato con voto a maggioranza incompatibili con il mandato parlamentare - ai sensi dell'articolo 7, lettere *b*) e *c*), del testo unico n. 361 del 1957 delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati - le cariche di presidente di giunta provinciale e di sindaco di comune con popolazione superiore ai 20 mila abitanti, ricoperte rispettivamente dal deputato Carmine Nardone, eletto presidente della giunta provinciale di Benevento, e dai deputati Paolo Corsini, eletto sindaco di Brescia, e Adriana Poli Bortone, eletta sindaco di Lecce.

Consequentemente il Presidente della Camera ne ha dato comunicazione ai deputati interessati, fissando il termine di trenta giorni ai fini dell'esercizio dell'opzione tra il mandato parlamentare e le cariche con esso dichiarate incompatibili.

Le date di scadenza del predetto termine sono trascorse senza che siano pervenute alla Presidenza della Camera le attese opzioni da parte di nessuno dei deputati interessati.

La Conferenza dei presidenti di gruppo ha pertanto stabilito che l'Assemblea pro-

ceda alla deliberazione sulla proposta della Giunta di dichiarare incompatibili con il mandato parlamentare le suddette cariche e conseguentemente decaduti dal mandato stesso i deputati che ancora le ricoprono. La Giunta delle elezioni ha accertato la sussistenza delle predette incompatibilità, accogliendo la proposta in tal senso formulata dal Comitato per le ineleggibilità e le incompatibilità, a conclusione dell'istruttoria in contraddittorio con i deputati interessati, dopo aver acquisito le memorie da questi ultimi presentate ed aver proceduto alle audizioni dei medesimi, in conformità alla procedura prevista dall'apposita deliberazione approvata dalla Giunta stessa in data 14 maggio 1997.

In particolare, l'onorevole Poli Bortone, nell'audizione svoltasi il 31 luglio 1998, ha rilevato l'assenza di una norma esplicita che sancisca l'incompatibilità della carica di sindaco di comune con popolazione superiore ai 20 mila abitanti, dal momento che il citato disposto dell'articolo 7 del testo unico n. 361 del 1957 delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati contempla alcuni casi di ineleggibilità e non di incompatibilità. A questo proposito ha richiamato la disposizione dell'articolo 65 della Costituzione, secondo il quale « la legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore », deducendo la necessità di un chiarimento legislativo espresso.

A seguito dell'elezione, nella tornata elettorale amministrativa autunnale, del deputato Paolo Corsini a sindaco di Brescia e del deputato Carmine Nardone a presidente della giunta provinciale di Benevento, l'ufficio di presidenza della Giunta ha stabilito di procedere congiuntamente al giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare delle suddette cariche con quella ricoperta dall'onorevole Poli Bortone.

L'onorevole Carmine Nardone, nell'audizione svoltasi il 28 gennaio 1999, pur dichiarandosi favorevole ad evitare il cumulo ingiustificato di cariche, ha ribadito sostanzialmente le perplessità già espresse dall'onorevole Poli Bortone sulla sussi-

stenza di un'incompatibilità con la carica sopravvenuta di presidente di giunta provinciale.

L'onorevole Paolo Corsini, nell'audizione del 4 febbraio 1999, pur consapevole dell'assenza di un'esplicita norma che sancisca l'incompatibilità della carica di deputato con quella sopravvenuta di sindaco di comune con popolazione superiore ai 20 mila abitanti, ha ravvisato l'opportunità di ribadire tale incompatibilità in quanto altrimenti si creerebbe un cumulo di competenze che finirebbe per privilegiare l'interesse locale su quello generale, cui invece è tenuto il parlamentare senza vincolo di mandato; senza contare peraltro gli evidenti limiti di tempo disponibile per lo svolgimento di entrambe le funzioni. Trattandosi tuttavia di valutazioni sull'incompatibilità riferite a cariche e non a persone, ha sottolineato l'esigenza di uscire comunque dall'ambiguità.

Nel merito la Giunta osserva che, a fronte della mancanza di un'espressa previsione legislativa, la legge elettorale è stata costantemente interpretata nel senso di ritenere che la carica comportante ineleggibilità, qualora sia assunta successivamente all'elezione parlamentare, comporti incompatibilità, imponendo quindi al deputato che si trovi in tale posizione di effettuare la necessaria opzione ovvero di essere dichiarato decaduto dal mandato parlamentare.

Siffatta interpretazione estensiva è ritenuta da alcuni discutibile, in quanto fondata sulla « trasformazione » (concetto dagli incerti confini normativi) di una fattispecie di ineleggibilità in un'ipotesi di incompatibilità, e cioè in un istituto avente presupposti e ragioni affatto diversi: l'ineleggibilità si fonderebbe infatti essenzialmente sull'esigenza di evitare la *captatio benevolentiae*, cioè la cattura indebita di consenso elettorale in forza della carica pubblica ricoperta, mentre l'incompatibilità dovrebbe invece mirare ad evitare un oggettivo conflitto di interessi e di attività tra cariche e uffici pubblici; con la conseguenza che il giudizio del legislatore relativo ad un'ipotesi di ineleggibilità po-

trebbe non comportare la sussistenza di un implicito giudizio di incompatibilità con il mandato parlamentare della medesima carica.

La stessa interpretazione estensiva comporterebbe inoltre una compressione di diritti assoluti senza una base legislativa espressa, potendo quindi apparire lesiva del principio di legalità costituzionalmente tutelato (di cui l'articolo 65 della Carta fondamentale rappresenta un'espressione specifica per la materia in questione).

Al converso, la Giunta rileva che l'interpretazione in questione (che afferma l'incompatibilità del sindaco eletto dopo l'assunzione del mandato parlamentare) è stata costantemente seguita dagli organi parlamentari e si è consolidata in una prassi conforme, mai derogata fin dalle prime legislature repubblicane. Il risultato è stato quello di conseguire in tutti i casi l'opzione dell'interessato (con la cessazione dalla carica di sindaco) o le sue dimissioni dal mandato parlamentare.

La Giunta ha ritenuto di dover confermare quest'ultima interpretazione essenzialmente in base alla coincidenza esistente tra alcuni elementi costitutivi dell'ineleggibilità e quelli dell'incompatibilità: le cariche di sindaco di città con rilevante popolazione e di presidente di giunta provinciale, oltre a poter costituire posizione idonea ad influenzare l'elettorato per le elezioni al Parlamento (e quindi idonea a costituire causa di ineleggibilità) configura anche un possibile conflitto di interessi con il mandato parlamentare, che incide sia nella fase precedente le elezioni sia in quella successiva. Conflitto legato in particolare alla cura degli interessi locali (certo rilevanti per una città popolosa) rispetto a quelli nazionali, nonché al cumulo di cariche oggettivamente impegnative.

Nello stesso quadro va poi considerata la posizione di quanti, a sostegno dell'interpretazione di prassi, hanno ravvisato, sotto vari aspetti, l'inopportunità del cumulo della carica di sindaco o di presidente di giunta provinciale con quella di parlamentare: inopportunità che sarebbe

già stata presente al legislatore delle ineleggibilità. In sintesi, si ritiene che le norme sulle ineleggibilità, sia sotto il profilo del conflitto oggettivo che sotto quello dell'inopportunità, ricomprendano già in sé un giudizio legislativo di incompatibilità.

Inoltre, a sostegno della medesima posizione, si richiama anche l'articolo 66 della Costituzione, laddove si afferma che « ciascuna Camera giudica delle cause sopravvenute di ineleggibilità e di incompatibilità ». Tale norma può essere letta nel senso di una equiparazione sostanziale tra ineleggibilità e incompatibilità in caso di sopravvenienza delle relative cause. E ciò non solo per la sua formulazione letterale, ma anche e soprattutto per la sua portata normativa: ed invero, si può ritenere che o le « cause sopraggiunte di ineleggibilità » coincidono e si esauriscono nelle cause di ineleggibilità legislativamente previste e verificatesi dopo l'elezione parlamentare, andando a confluire di fatto nelle cause di incompatibilità, ovvero le medesime non hanno portata normativa, non potendosi ritenere che siano individuabili dalle Camere al di fuori dei casi previsti in attuazione delle riserve di legge di cui all'articolo 65 della Costituzione. In pratica, tale ricostruzione induce a ritenere che l'attribuzione di una portata sostanziale alla previsione costituzionale relativa alle cause sopraggiunte di ineleggibilità implichi necessariamente l'equiparazione delle cause medesime in cause di incompatibilità.

In termini regolamentari va poi considerato che la prassi consolidata in materia rileva quale fonte integrativa dell'ordinamento parlamentare, non vincolante in assoluto ma a tutti gli effetti idonea a costituire base giuridica delle decisioni degli organi parlamentari, particolarmente in mancanza di norme legislative espresse. La Giunta delle elezioni dispone quindi nel caso in esame di due fonti normative, la legge elettorale e la prassi formatasi, costituenti entrambe un corpo normativo unitario che diviene riferimento necessario e sufficiente di ogni decisione in

materia, e che può essere derogato o innovato solo sulla base di una modifica legislativa.

In conclusione, le oggettive incertezze normative in materia — di cui bisogna prendere atto ma la cui soluzione spetta al legislatore, soggetto istituzionale a ciò preposto — non possono costituire causa esimente di una pronuncia sulla compatibilità delle cariche in questione con il mandato parlamentare, che costituisce al contrario competenza propria della Camera ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione e dell'articolo 17 del regolamento della Camera.

La Giunta delle elezioni propone pertanto all'Assemblea, con la motivazione di evitare che il cumulo delle cariche di sindaco di città possa dar luogo a posizioni idonee ad influenzare l'elettorato per le elezioni al Parlamento, di evitare un conflitto di interessi e di attività tra le suddette cariche ed uffici pubblici e di evitare, infine, il cumulo di cariche oggettivamente impegnative, di confermare, sia sotto il profilo del conflitto oggettivo, sia sotto quello dell'opportunità, un'equiparazione sostanziale tra ineleggibilità e incompatibilità in caso di sopravvenienza delle relative cause e, conseguentemente, di dichiarare incompatibili con il mandato parlamentare — ai sensi dell'articolo 7, primo comma, lettere *b*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati) — le cariche di presidente di giunta provinciale e di sindaco di comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, ricoperte, rispettivamente, la prima dal deputato Carmine Nardone, presidente della giunta provinciale di Benevento, e la seconda dai deputati Paolo Corsini, sindaco di Brescia, e Adriana Poli Bortone, sindaco di Lecce.

La Giunta ritiene altresì che l'eventuale delibera di incompatibilità, per la sua natura, debba fare stato con riferimento alle medesime cariche, qualora vengano conseguite dai deputati in futuro nel corso della legislatura.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giuliano.

PASQUALE GIULIANO. Signor Presidente, la questione stamane all'esame dell'Assemblea è stata oggetto di un confronto serrato, appassionato e per certi versi appassionante in seno alla Giunta delle elezioni; si tratta del problema della compatibilità tra la carica di parlamentare, da una parte, e quelle di sindaco di comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti o di presidente di giunta provinciale, dall'altra, posto che la legge attualmente in vigore prevede l'ineleggibilità del sindaco alla carica di parlamentare, ma non l'inverso.

Sostanzialmente, le questioni erano convergenti, nel senso che si è ritenuta la assoluta inopportunità politica, ed anche una certa impossibilità giuridica, che le cariche possano essere fra loro compatibili; vi è stata, però, una difformità di opinioni sul metodo attraverso il quale affermare tale principio.

La Giunta delle elezioni, in particolare la sua maggioranza, ha ritenuto di fare affidamento su una prassi applicativa, costante sin dall'inizio delle legislature, diretta ad affermare la incompatibilità delle cariche; ha fatto riferimento ad una sorta di interpretazione estensiva delle norme e ad una equiparazione sostanziale tra le cause di ineleggibilità e quelle di incompatibilità, in tal modo trascurando la diversa natura e la diversa funzione dei due tipi di cause, equiparandole ai fini interpretativi.

Si è trattato di uno sforzo applicativo che non ha soddisfatto forza Italia, che proponeva invece una soluzione di carattere legislativo. Ci troviamo di fronte, infatti, a diritti personalissimi che non possono essere conculcati o limitati in alcun modo e per i quali è necessaria un'espressa previsione legislativa. Forza Italia proponeva — e in seno alla Giunta delle elezioni ha proposto — una soluzione legislativa tant'è che, per mio tramite, si era fatta sostenitrice di una proposta di legge concernente l'interpretazione autentica dell'articolo 7 del testo unico delle

norme per l'elezione della Camera dei deputati, prevedendo altresì un nuovo comma riguardante l'incompatibilità della carica di ministro del Governo della Repubblica.

Su tale proposta non è stato possibile trovare un accordo e, quindi, si è registrata una divisione in ordine al metodo da seguire e al mezzo da utilizzare. Tuttavia, in sede di Assemblea, dopo il raggiungimento di tale risultato, forza Italia non è aliena dal votare a favore della soluzione scelta, posto che, in effetti, essa in qualche modo certifica la detta incompatibilità e raggiunge lo scopo che forza Italia voleva proporsi — e si propone — con la proposta di legge presentata. Malgrado ciò, noi esprimiamo alcune riserve su questo metodo e soprattutto insistiamo sulla necessità di una soluzione legislativa. Questa è una sorta di soluzione « tampone », almeno per questa legislatura, tant'è vero che la stessa relazione fa presente che nel momento in cui la Giunta voterà questa proposta, essa si intenderà estesa a tutte le legislature, quindi al caso in cui vi possano essere ulteriori candidature.

Trattando il tema delle incompatibilità, è necessario soffermare l'attenzione anche su quella che tra le cariche di ministro della Repubblica e di sindaco. Nella stessa *ratio* e prospettiva dell'affermata incompatibilità delle cariche elettive comportanti la ineleggibilità appare necessario sancire espressamente con una previsione normativa l'incompatibilità delle cariche di presidente della Giunta provinciale o di sindaco di comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti e quello della carica di ministro della Repubblica. Si tratta di un conflitto che, fino ad oggi, non era stato posto in evidenza in quanto, per lo più e per il passato, normalmente la carica di parlamentare e di ministro venivano a coincidere. Si tratta delle stesse esigenze di una maggiore democrazia, di una maggiore trasparenza e di una maggiore diffusione della cosiddetta democrazia e una maggiore possibilità di partecipazione per tutti. Quindi, forza Italia, nell'annunciare il voto favorevole

alla proposta della Giunta si augura che il problema venga comunque affrontato in maniera più conforme e più esatta e soprattutto sollecita l'attenzione sulla necessità di proporre la stessa questione posta stamattina anche con riferimento alla carica di ministro della Repubblica; preannuncia infine che, in sede di esame dell'Assemblea del provvedimento di revisione della legge n. 142, proporrà un emendamento in tal senso nel caso in cui la proposta di legge non sia venuta nel frattempo già all'attenzione dell'Assemblea (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*).

PRESIDENTE. Constatato l'assenza dell'onorevole Armaroli, che aveva chiesto di parlare, si intende che vi abbia rinunciato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fontan.

ROLANDO FONTAN. Signor Presidente, noi concordiamo con la relazione poiché le motivazioni addotte per stabilire questa incompatibilità ci sembrano giuste e positive. Il mio intervento, però, non verterà tanto su questa decisione quanto sul problema sollevato testé dal collega Giuliano.

È giusto stabilire l'incompatibilità tra le cariche di sindaco di comuni di una certa grandezza (20 mila abitanti possono essere pochi o tanti, ma comunque, sicuramente, non si tratta di piccoli comuni) o di presidente della provincia con il mandato parlamentare, ma bisogna tenere presente che ci troviamo di fronte ad una situazione di fatto che vede un Governo composto in parte da sindaci ministri. Ma se vi è un conflitto di interesse tra un parlamentare e un sindaco di una città più o meno grande, a maggior ragione deve essere decuplicata la incompatibilità tra un incarico governativo e la carica di sindaco. Quindi, il problema è questo.

Dunque, prima che il nostro gruppo assuma una posizione finale, io chiedo, quanto meno a livello parlamentare, ai partiti che sostengono la incompatibilità in oggetto (e che quindi dovrebbero essere coerenti) di impegnarsi affinché entro

brevissimo tempo si affronti anche la questione della incompatibilità tra le cariche di sindaco e di ministro; penso, ad esempio, al provvedimento sulla legge n. 142 che continuerà il suo iter fra poco tempo. Noi abbiamo già presentato un emendamento al riguardo e, quindi, se c'è la volontà politica di risolvere questo problema, è evidente che si può procedere, ma se non c'è tale volontà e l'incompatibilità vale solo per gli altri e non per se stessi, allora il discorso cambia.

In linea di massima sono d'accordo con quanto proposto oggi però, prima che il nostro gruppo assuma una posizione finale sulla votazione, io chiedo al Parlamento, e in modo particolare alla sinistra, un impegno preciso per risolvere la questione dell'incompatibilità anche tra la carica di sindaco e l'incarico governativo (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Danieli.

FRANCO DANIELI. Esprimo il consenso del gruppo dei democratici alla relazione che è stata resa poco fa in aula. Concordiamo totalmente con le argomentazioni che sono contenute in quella relazione in tema di incompatibilità e soprattutto con la ricostruzione che è stata in essa effettuata circa le fonti normative e di legittimità della decisione assunta.

Abbiamo esaminato con attenzione le obiezioni che sono state sollevate dai colleghi interessati alla proposta di soluzione della questione che è stata avanzata dalla Giunta. Si tratta di argomentazioni tutte essenzialmente centrate sull'assenza di una norma esplicita finalizzata a disciplinare simili situazioni. Sono argomentazioni che hanno un fondamento giuridico. È vero che manca una norma esplicita che sancisca l'incompatibilità della carica di parlamentare con quella di sindaco di comune con popolazione superiore ai 20 mila abitanti e che invece nel testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, il n. 361 del

1957, si fa riferimento ad alcuni casi di ineleggibilità e non di incompatibilità. Ma è altresì vero — come è stato puntualmente riportato nella relazione — che altre fonti, di ordine sia legislativo sia regolamentare, sono assolutamente idonee a sostenere in maniera molto netta la proposta formulata dalla Giunta delle elezioni. Non si tratta di interpretazione estensiva, ma di una interpretazione a mio avviso assolutamente lineare e corretta e che soprattutto può basarsi su alcuni elementi di fondo, quali il richiamo all'articolo 66 della Costituzione, laddove si afferma che « Ciascuna Camera giudica (...) delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità », e soprattutto ad una prassi consolidata in materia, che si è affermata nel corso delle prime legislature repubblicane e che non è stata mai derogata.

Questi due elementi — e mi limito ad essi per ragioni di sintesi — sono a nostro avviso più che sufficienti a legittimare la proposta che viene avanzata dalla Giunta delle elezioni.

Le altre argomentazioni formulate dai colleghi in tema di più generale incompatibilità con altre situazioni, per quanto riguarda cioè una razionalizzazione del sistema relativo alle cariche legislative e governative e l'esigenza quindi di evitare un cumulo, al fine di evitare un conflitto d'interesse e di garantire una corretta e buona amministrazione, sono assolutamente condivisibili. Tuttavia, mi sembra che tali argomentazioni non possano trovare in questa sede lo spazio per un approfondimento e per una riflessione, che dovrà invece — concordo su questo — aver luogo in altra sede.

È necessario sviluppare una riflessione più compiuta ed arrivare anche — come ricordava qualche collega — alla formulazione di una proposta legislativa che possa essere idonea, una volta per tutte, a superare una prassi interpretativa, che, ripeto, è legittima e si è consolidata nel corso dei decenni. Così come è stato fatto per il regolamento della Giunta, probabilmente una riflessione compiuta che tenga conto delle questioni poste dai colleghi in

termini più complessivi per quanto riguarda l'incompatibilità, con l'individuazione dello strumento normativo conseguente, è opportuna e necessaria: mi sembra però limitativo affrontare tali delicate tematiche in questa sede.

Preavviso di votazioni elettroniche

(ore 10).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno avere luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Si riprende la discussione del Doc. III-bis, n. 1.

*(Ripresa discussione
- Doc. III-bis, n. 1)*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Massa.

LUIGI MASSA. Signor Presidente, colleghi, i democratici di sinistra concordano pienamente con la relazione del collega Rossiello e ne condividono la conclusione; condividono in particolare la considerazione che la prassi senza eccezione alcuna, univoca sin dalle prime legislature, è concorde nell'interpretare le norme come trasformazione delle cause di ineleggibilità in cause di incompatibilità; l'articolo 66 della Costituzione può conseguentemente interpretarsi nel senso, indicato dal relatore, di una equiparazione sostanziale tra ineleggibilità ed incompatibilità in caso di sopravvenienza delle relative cause.

Crediamo francamente che questa situazione di incertezza sia durata un po' troppo, lasciando anche a molti di noi parecchio amaro in bocca. Voglio appena ricordare che nell'ambito di questa situazione vi è una questione che è rimasta aperta, su cui ovviamente nessuno osa

contestare nulla ma che devo rimarcare esclusivamente sul piano politico: un deputato *sub iudice*, risultato poi nelle decisioni della Giunta in una situazione di incompatibilità, è stato determinante in un voto di sfiducia che ha visto soccombere un Governo della Repubblica. Volendo ancora ribadire le ragioni di merito che giustificano la trasformazione delle cause di ineleggibilità in cause di incompatibilità, mi limito a segnalarne una fra le tante: i colleghi interessati, Poli Bortone, Corsini e Nardone (basta guardare i tabulati della Camera oltre che esercitare un po' di memoria), prima di assumere i loro nuovi incarichi di sindaci di capoluoghi importanti e di presidente di una provincia, erano certamente tra i più assidui frequentatori dell'aula e delle Commissioni.

Da allora, la loro situazione è profondamente mutata, e non poteva essere diversamente, poiché il ruolo istituzionale assunto è assolutamente rilevante e lo sarà sempre più in un modello istituzionale che tende a vedere le città medie e le provincie come soggetti forti dello sviluppo locale, come registi di un'area territoriale, quindi con le loro figure apicali fortemente impegnate nelle loro realtà. Non così è per i sindaci dei piccoli comuni, pur presenti in Parlamento, poiché il loro impegno, in particolare dopo la legge n. 127 del 1997, è, seppur rilevante, più limitato alle incombenze di direzione politica del loro solo comune. È stato chiesto — e noi siamo assolutamente d'accordo — di mettere mano al complesso delle questioni dell'incompatibilità: vale per i sindaci ministri, ma vale anche per i sindaci deputati al Parlamento europeo, come vale per i parlamentari nazionali deputati al Parlamento europeo. Vi è quindi un complesso di situazioni di incompatibilità che deve essere affrontato.

Noi avevamo chiesto, ed ancora oggi preferiremmo, che si affrontasse con legge ordinaria la questione complessiva delle incompatibilità, almeno all'indomani di un voto decisivo di un ramo del Parlamento sulla questione della revisione in senso federale della II parte della Costituzione,

e non siamo assolutamente contrari ad affrontare la questione nel suo complesso: se verranno presentati emendamenti con riferimento alla riforma della legge n. 142, li valuteremo. Preferiremmo — lo diciamo subito — una legge organica, che tratti non solo delle incompatibilità dei sindaci ma anche delle incompatibilità di carattere generale nelle rappresentanze, prendendo atto delle mutazioni complessive che vi sono state. Essendovi, quindi, una proposta di legge presentata da alcuni colleghi di forza Italia, credo si offra l'occasione per affrontare le questioni specifiche delle incompatibilità nel loro complesso.

Tuttavia, ciò riguarda il futuro; oggi, per il caso di specie, ci basiamo sull'ordinamento vigente che ha sempre avuto un solo sbocco interpretativo fino all'opinione, pur legittima, della collega Poli Bortone, che lo ha rimesso in discussione. Per mutare una prassi che, a nostro avviso, ha sempre fatto stato, occorrono elementi innovativi forti, in tal senso i tabulati, la situazione e gli impegni dei nostri colleghi ci dimostrano inequivocabilmente che tali fatti nuovi non sussistono.

Infine, esprimo pieno consenso all'ultimo periodo della relazione, ove si prevede che la decisione faccia stato perché, soprattutto nella fase attuale che precede le prossime elezioni locali del 13 giugno, pressoché generali, ogni collega sappia, prima di accettare una candidatura, che l'elezione a sindaco di un comune con popolazione superiore ai 20 mila abitanti a presidente della provincia determina l'automatica incompatibilità con il mandato parlamentare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marino.

GIOVANNI MARINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho potuto leggere la relazione della Giunta solo questa mattina e desidero subito far presente che, a mio avviso, il problema posto dalla Giunta certamente esiste, ma per risolverlo si sta seguendo una strada comple-

tamente sbagliata. Del resto, basta leggere la stessa relazione della Giunta per convincersi immediatamente che per sancire l'incompatibilità bisogna provvedere diversamente.

Si legge che non esiste una norma legislativa esplicita che sancisca l'incompatibilità in casi come quelli in discussione e si invoca addirittura la prassi, poi alla fine si riafferma in maniera molto chiara che, in mancanza di norme legislative espresse, la Giunta delle elezioni dispone, nel caso in esame, di due fonti normative: la legge elettorale e la prassi formatasi, costituenti entrambe un corpo normativo unitario.

Onorevoli colleghi, per quanto riguarda l'interpretazione offerta dalla Giunta, mi permetto di far osservare che si interpreta una norma che esiste, non una norma che non esiste; nel caso di specie manca proprio una norma che possa essere interpretata. Ciò emerge, del resto, anche dagli interventi che ho ascoltato poc'anzi e, in particolare, da quello del collega Giuliano, le cui conclusioni, però, mi sembrano in netta contraddizione con le motivazioni che egli ha addotto. Ciò mi sembra strano perché l'onorevole Giuliano è magistrato e sa bene che il dispositivo deve essere consequenziale alla motivazione; onorevole Giuliano, non mi pare che in questo caso lei si sia ispirato a tale principio.

È stato giustamente chiamato in causa l'articolo 65 della Costituzione che, al comma 1, recita: «La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore». Dunque, onorevoli colleghi, è la legge che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità e non la prassi, onorevoli colleghi. Si tratta di un principio sancito dalla Costituzione che noi abbiamo il dovere di rispettare.

Quando la Giunta fa riferimento all'articolo 66 della Costituzione, a mio avviso, commette un errore perché esso recita: «Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità». Il giudizio avviene sulla

base delle leggi vigenti, non inventando le leggi o sostituendosi ad esse. Ecco perché il riferimento all'articolo 66 della Costituzione è erroneo.

Onorevoli colleghi, cerchiamo di approdare a soluzioni più accettabili, almeno sul piano giuridico. Non è con questa proposta che si può sancire l'incompatibilità, ma bisogna ricorrere, appunto, ad una norma, ad una legge: il legislatore deve farsi carico di questo problema e risolverlo.

Peraltro, malgrado la relazione della Giunta, anche i colleghi intervenuti prima di me hanno ricordato che è stato presentato un disegno di legge e che, in quella sede, il problema sarà risolto. Ciò dimostra la debolezza delle argomentazioni a sostegno della proposta della Giunta.

Sono questi, in breve, onorevoli colleghi, i motivi per i quali voterò contro la proposta della Giunta, perché per risolvere il problema occorre una legge: senza il ricorso alla legge si determina una situazione che certamente noi non possiamo assolutamente accettare.

Dichiaro, quindi, il voto contrario alla proposta della Giunta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carazzi.

MARIA CARAZZI. Signor Presidente, noi concordiamo con la relazione predisposta dalla Giunta con le motivazioni di impedire che il cumulo delle cariche di sindaco di grande e media città dia luogo a posizioni che possono influenzare l'elettorato e di evitare un conflitto di interessi.

L'onorevole Corsini, nell'audizione del febbraio scorso, infatti, aveva sottolineato l'opportunità di ribadire tale incompatibilità e aveva richiamato il fatto che si potrebbe creare un cumulo di competenze che privilegi l'interesse locale su quello generale, al quale, invece, siamo tenuti, perché eletti in Parlamento senza vincolo di mandato.

Penso, quindi, che la proposta della Giunta delle elezioni sia da accogliere e preannuncio il voto favorevole su di essa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Novelli.

DIEGO NOVELLI. Signor Presidente, intervengo molto brevemente. Nella mia non più giovane vita di pubblico amministratore e di militante politico ho avuto la ventura di ricoprire l'incarico di sindaco per dieci anni; poi ho fatto per tre anni il parlamentare europeo e adesso svolgo il mio impegno nel Parlamento nazionale.

Ebbene, mi domando come possano ancora oggi esserci dei dubbi circa l'incompatibilità, non tanto per ragioni di carattere giuridico, quanto semmai per motivi di carattere politico, nel senso che di fronte all'opinione pubblica non costituisce un grande spettacolo vedere persone impegnate su più fronti, sapendo che ciò è materialmente impossibile — direi per ragioni umane —, a meno che vi siano dei colleghi che hanno virtù che non tutti posseggono.

Tanti anni fa — l'ho già ricordato in un'altra occasione e mi scuso se mi ripeto — il presidente di una società di calcio, tra l'altro della mia squadra, non era andato ad un'assemblea della lega calcio nella quale si discuteva un'importante questione riguardante la squadra, perché aveva un impegno da un'altra parte e si scusò con noi, che lo avevamo rimproverato, dicendo che, non avendo il dono dell'« ambiguità », non poteva essere presente contemporaneamente a Milano e a Torino: evidentemente, il mio presidente non aveva molta dimestichezza con la lingua italiana.

Nel caso in discussione si tratta proprio di una questione di « ambiguità ». Mi chiedo come possano il sindaco di Roma o di Catania, che si candidano, con tanto di pompa magna, alle elezioni europee, essere poi presenti al Parlamento europeo ed anche in città così importanti (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*). La stessa cosa vale — non mi imbarazza assolutamente dirlo — per Bassolino, ministro e contemporaneamente sindaco di Napoli (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia, di alleanza nazionale e della lega*

nord per l'indipendenza della Padania). Non mi imbarazza assolutamente dirlo!

Occorre, quindi, approvare subito tale norma e non c'è nemmeno bisogno di studiarla, perché mi pare sia stata già presentata una proposta di legge. Si tratta di scriverla — e mi rivolgo a lei, signor Presidente — per dare all'opinione pubblica un segnale di serietà e di rispetto. Mi domando, infatti, in quali giorni e in quali ore un parlamentare europeo, che deve trovarsi per tre settimane al mese a Bruxelles e per una settimana a Strasburgo, possa poi svolgere l'incarico di parlamentare nazionale oppure di sindaco di una grande città.

Per tali motivi, riconoscendomi nell'intervento del collega Massa del mio gruppo, raccolgo la provocazione dell'amico Fontan e dico che bisogna assumere l'impegno affinché, in tempi brevi, arrivi in aula il provvedimento che sancisca una volta per tutte l'incompatibilità dei doppi incarichi (*Applausi dei deputati del gruppo dei democratici-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Poli Bortone.

ADRIANA POLI BORTONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, confesso che in qualche modo mi imbarazzava l'idea di intervenire oggi, per altro in assenza degli altri due colleghi che si trovano nelle mie stesse condizioni; ma non è più così dopo aver ascoltato l'ultimo intervento dell'onorevole Novelli, il quale ha fatto riferimento ad una situazione precisa, quella di una opinione pubblica che si sentirebbe a disagio di fronte a persone che ricoprono una doppia carica.

Collega Novelli, la conosco da tempo e ritengo che sia facile fare una dichiarazione del genere perché oggi questo strano ed « ambiguo » (questa volta si può davvero parlare di « ambiguità ») pronunciamento del Parlamento avrebbe un esito solo su alcuni colleghi parlamentari. Il suo applaudito intervento, onorevole Novelli, in merito ad una certa incompatibilità, di tempo, se non altro, oltre che di opportunità politica, tra la carica di ministro —

a mio giudizio, sufficientemente assente ma molto presente nel momento in cui si esercita un conflitto di interessi — non avrà nessun esito. Tale intervento, che pure ha suscitato l'applauso di diversi colleghi, non avrà alcun esito — lo ripeto — e rimarrà semplicemente sottolineato da un applauso perché, mentre alcuni non saranno più — forse giustamente — parlamentari di questa Repubblica, un ministro continuerà a fare il ministro e contemporaneamente il sindaco, non di una piccola città di centomila abitanti, ma di una città metropolitana per la quale quel ministro, con un esplicito conflitto di interessi, ha inserito nella legge finanziaria 30 miliardi a favore dei lavori socialmente utili di Napoli e non delle altre piccole e medie città (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e della lega nord per l'indipendenza della Padania*)!

FABIO CALZAVARA. È una vergogna!

ADRIANA POLI BORTONE. In questo, che probabilmente — anzi, senza probabilmente perché l'Assemblea si esprimerà secondo quanto annunciato dai gruppi — è il mio ultimo intervento in aula, non posso fare a meno di esprimere la delusione di un deputato che qualcosa avrà pure imparato da questo Parlamento, se non altro la possibilità di esprimersi con lealtà, con chiarezza e con semplicità, così come deve fare un legislatore, caro collega Rossiello. Un legislatore deve esprimersi perché è stato eletto per fare il legislatore e non per fare l'interprete di norme costituzionali che vanno espresse con una legge chiara. Voi tutti oggi, arrampicandovi sugli specchi, sostenete non quanto io affermo oggi, ma quanto ho detto lo scorso 31 luglio. Il collega Massa diceva che si tratta di una situazione che è durata troppo. È durata davvero troppo perché il 31 luglio non ho chiesto di continuare a tutti i costi a fare il deputato; nel corso di un'audizione presso la Giunta delle elezioni — che non ha titoli per interpretare alcuna norma costituzionale ma deve verificare soltanto ciò per cui è stata costituita in base all'articolo 17

del regolamento della Camera, niente di più e niente di meno — ho sostenuto che essa non deve arrogarsi prerogative che vanno al di là di quanto è scritto nel regolamento. Ebbene, la Giunta non ha inteso in alcun modo sollecitare in nove mesi (è durata troppo questa storia, collega Massa) il Parlamento per scrivere una norma chiara e molto semplice.

Mi chiedo come tutto ciò sia possibile, anche in considerazione del fatto che l'articolo 65 della Costituzione prevede l'approvazione di norme chiare per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità.

Esistono norme chiare sulla ineleggibilità; mi consentirà il collega Rossiello di dire che è veramente ridicolo quanto scritto nella lettera *a*) della proposta della Giunta delle elezioni, la quale fornisce la seguente motivazione: evitare che il cumulo delle cariche di sindaco di città possa dar luogo a posizioni idonee ad influenzare l'elettorato per le elezioni al Parlamento.

Collega Rossiello, io non sono un sindaco che si candida per essere eletto parlamentare; esiste la legge sulla ineleggibilità (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*) ed in quanto cittadina, che capisce il significato di quattro parole scritte, so perfettamente che non sono eleggibile, in quanto sindaco, a deputato; ma non so — perché non è scritto da nessuna parte e non avete inteso scriverlo per consentire a Bassolino di continuare a fare il ministro ed il sindaco (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e di forza Italia*) — quali siano le disposizioni sulle incompatibilità; ciò perché non avete voluto provvedere, in ben nove mesi, sebbene ve lo abbia chiesto fin dal 31 luglio 1998. Nessuno può dire che ho chiesto di svolgere contemporaneamente il mandato parlamentare e la carica di sindaco; ho chiesto ai colleghi, eletti dal popolo per legiferare e non per interpretare, di scrivere una norma semplice e chiara.

Esiste la legge sulle ineleggibilità, ma non esiste la norma sulle incompatibilità. C'è di più: sulle incompatibilità parlamen-

tari non è vero che dispone soltanto l'articolo 65 della Costituzione, bensì anche gli articoli 84, 104, 122 e 135 della Carta costituzionale; l'articolo 8 della legge n. 936 del 1986; l'articolo 57 della legge del 1953; l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972; l'articolo 1 del decreto-legge n. 95 del 1974; l'articolo 6 della legge n. 223 del 1990; l'articolo 7 della legge n. 801 del 1977; l'articolo 31 della legge n. 43 del 1988; l'articolo 43 della legge n. 142 del 1990...

PRESIDENTE. Onorevole Poli Bortone, la ringrazio per queste informazioni, ma il tempo a sua disposizione è terminato.

ADRIANA POLI BORTONE. Mi scusi, signor Presidente, concludo. Dispongono sulle incompatibilità anche gli articoli 1 e 7 della legge n. 14 del 1978.

È mai possibile che, pur in presenza di tutte queste fattispecie di incompatibilità regolate per legge, il Parlamento italiano abbia dimenticato, fino al 1993, di disporre in maniera chiara ed inequivocabile la incompatibilità tra la carica di sindaco ed il mandato parlamentare? La cosa mi meraviglia moltissimo.

Signor Presidente, di tutto ciò sono profondamente delusa; nel momento in cui ringrazio il Parlamento per quanto mi ha dato in termini di crescita politica, umana e culturale in quindici anni di mandato parlamentare, non posso ringraziarlo per questa conclusione, che mi delude profondamente in termini umani e politici, come deputato — ancora per qualche minuto — di questa Repubblica (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e di forza Italia — Congratulazioni*).

ROLANDO FONTAN. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDO FONTAN. Signor Presidente, la ringrazio per avermi concesso la parola.

La lega nord per l'indipendenza della Padania aveva chiesto espressamente un preciso impegno da parte delle forze politiche — soprattutto della maggioranza — affinché si risolvesse la questione della incompatibilità tra la carica di ministro e quella di sindaco.

Mi sembra che a tale preciso impegno non si sia adempiuto: è stata soltanto ventilata una generica promessa e, pertanto, pur condividendo la proposta che ci accingiamo a votare, preannuncio l'astensione dei deputati della lega nord.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di votazione della Giunta di dichiarare incompatibili con il mandato parlamentare le cariche di presidente di giunta provinciale e di sindaco di comune con popolazione superiore ai ventimila abitanti, ricoperte, rispettivamente, dai deputati Carmine Nardone, Paolo Corsini e Adriana Poli Bortone.

L'approvazione di tale proposta comporterà, conseguentemente, la decadenza dal mandato parlamentare dei predetti deputati.

Avverto che il gruppo di forza Italia ha chiesto la votazione nominale.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta delle elezioni, che ho testé richiamato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	374
Votanti	324
Astenuti	50
Maggioranza	163
Hanno votato sì	231
Hanno votato no ...	93

(La Camera approva — Vedi votazioni).

Si intendono pertanto decaduti dal mandato parlamentare i deputati Nardone, Corsini e Poli Bortone.

ANTONIO MAZZOCCHI. Signor Presidente, desidero segnalare che il mio dispositivo di voto non ha funzionato e che intendevo esprimere un voto contrario.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Seguito della discussione del documento: Proposta di modificazione degli articoli 5, 13, 14, 118-bis, 119, 135-bis, 153-ter del regolamento (modificazioni alla disciplina relativa alla costituzione dell'Ufficio di Presidenza e alla costituzione dei gruppi parlamentari, all'organizzazione della discussione del documento di programmazione economico-finanziaria, dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, del rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato e del disegno di legge di assestamento, nonché ampliamento dei poteri e delle facoltà conferite alle componenti politiche del gruppo misto) (Doc. II, n. 36) (ore 10,30).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del documento: Proposta di modificazione degli articoli 5, 13, 14, 118-bis, 119, 135-bis, 153-ter del regolamento (modificazioni alla disciplina relativa alla costituzione dell'Ufficio di Presidenza e alla costituzione di gruppi parlamentari, all'organizzazione della discussione del documento di programmazione economico-finanziaria, dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, del rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato e del disegno di legge di assestamento, nonché ampliamento dei poteri e delle facoltà conferite alle componenti politiche del gruppo misto).

Ricordo che nella seduta del 24 marzo scorso i relatori hanno rinunciato alla replica.

Ricordo altresì che al fine di assicurare la chiarezza delle votazioni la Presidenza ha enucleato, sulla base delle proposte emendative presentate dai deputati, quattro principi riassuntivi riferiti al testo della Giunta nella sua interezza e perciò destinati ad essere votati per primi. In tal

modo l'Assemblea sarà posta nella condizione di pronunciarsi preliminarmente sulle principali opzioni sottese alle suddette proposte emendative. Tali principi sono stati enunciati dalla Presidenza nella seduta del 24 marzo e sono contenuti nel fascicolo distribuito in fotocopia.

L'eventuale reiezione di ciascun principio riassuntivo comporterà ovviamente la preclusione delle proposte emendative, presentate dai deputati, che a questo risultino connesse.

L'eventuale approvazione di uno dei principi riassuntivi comporterà la successiva votazione delle proposte emendative presentate dai deputati che risultano connesse al principio approvato (salvo che non siano in esso assorbite). Tale eventuale approvazione comporterà inoltre: la preclusione degli altri principi riassuntivi; la preclusione delle proposte emendative presentate dai deputati che risultano connesse ai principi riassuntivi preclusi, nonché la preclusione delle altre proposte emendative che siano comunque incompatibili con il principio approvato.

Tra le proposte emendative presentate dai deputati ve ne sono inoltre alcune che non risultano comprese in alcuno dei principi riassuntivi enucleati. Tali proposte emendative, che verranno indicate dopo l'elencazione dei principi riassuntivi, saranno pertanto comunque votate secondo l'ordine determinato dall'articolo del regolamento al quale si riferiscono.

Avverto che gli onorevoli Tassone e Volontè hanno ritirato la parte della proposta n. 4 riferita all'articolo 5.

Sull'ordine dei lavori ed inversione dell'ordine del giorno (ore 10,33)

MAURO PAISSAN. Chiedo di parlare per proporre un'inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Onorevole Tremaglia, per cortesia, prenda posto. Onorevole Mazzocchi, la prego. Colleghi, per cortesia!

Prego, onorevole Paissan.

MAURO PAISSAN. Signor Presidente, il punto all'ordine del giorno al quale siamo appena passati è di grande importanza e delicatezza...

PRESIDENTE. Scusate, colleghi, stavo salutando l'onorevole Poli Bortone: credo che la salutiamo tutti con affetto. Naturalmente invio un saluto anche ai colleghi Corsini e Nardone, che non sono presenti in aula, ma stanno svolgendo la loro attività di sindaco e di presidente della provincia (*Vivi, generali applausi*).

Prego, onorevole Paissan.

MAURO PAISSAN. Ci associamo ai saluti, Presidente.

Dicevo, signor Presidente, che il punto all'ordine del giorno da lei appena enunciato è di grande importanza e delicatezza. La soluzione del problema del gruppo misto e del riconoscimento istituzionale delle componenti politiche costituite al suo interno che sono rappresentative di forze politiche realmente presenti nel paese esige un consenso ampio da parte dell'Assemblea. Non è stato ancora possibile definire tale consenso, però a mio avviso è probabile che si possa trovare una soluzione soddisfacente, avendo un altro po' di tempo a disposizione. Pertanto le chiedo, signor Presidente, di sospendere l'esame di questo punto all'ordine del giorno e di inserirlo dopo l'attuale punto 11.

TULLIO GRIMALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TULLIO GRIMALDI. Signor Presidente, l'onorevole Paissan ha posto un problema serio. Tutti i punti all'ordine del giorno hanno una grande importanza, su questo non c'è dubbio.

Vorrei però sollecitare...

PRESIDENTE. Colleghi, non si riesce a capire quanto sta dicendo l'onorevole Grimaldi.

Onorevole Palumbo, la richiamo all'ordine per la prima volta.

Onorevoli Becchetti e Leone, vi richiamo all'ordine per la prima volta.

Onorevole Foti, la richiamo all'ordine per la prima volta.

Prego gli uffici di prendere nota degli onorevoli richiamati all'ordine.

Onorevole Maccanico, la prego di prendere posto (*Proteste dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*). Onorevole Maccanico, la richiamo all'ordine per la prima volta.

Onorevole Sabattini, la richiamo all'ordine per la prima volta.

Onorevole Grimaldi, la prego di ripetere quanto ha già detto, perché non sono riuscito a capire quello che lei ha detto.

TULLIO GRIMALDI. Signor Presidente, tutti i punti posti all'ordine del giorno hanno una grande importanza, su questo non si discute. Tuttavia, nel caso in cui venisse accolta la proposta di inversione dell'ordine del giorno avanzata dall'onorevole Paissan — che tra l'altro è anche ben motivata —, propongo che si passi all'esame del provvedimento concernente le rappresentanze sindacali, posto al punto 7 dell'ordine del giorno della seduta odierna.

Ricordo che l'esame di questo provvedimento era già previsto dall'ordine del giorno della seduta di ieri, subito dopo il seguito della discussione delle mozioni il cui esame si è concluso ieri. Sarebbe stato logico, quindi, procedere all'esame del provvedimento sulle rappresentanze sindacali subito dopo la discussione che si è appena conclusa.

Propongo, pertanto, di passare subito all'esame del provvedimento relativo alle rappresentanze sindacali. Ricordo, tra l'altro, che la Commissione competente ha concluso l'esame di questo provvedimento ormai da molto tempo e che l'Assemblea ha già iniziato l'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Onorevole Maccanico, la prego di proporre all'Assemblea la richiesta che mi ha anticipato in via informale.

ANTONIO MACCANICO, *Presidente della I Commissione*. Signor Presidente,

desidero proporre, a nome della Commissione affari costituzionali, un'inversione dell'ordine del giorno per passare subito all'esame del disegno di legge in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali.

Si tratta di un provvedimento molto atteso dalle amministrazioni locali: dovremmo, quindi, cercare di esaminarlo velocemente. Potremmo limitarci anche al solo esame dell'articolo 1, al quale sono stati presentati soltanto tre emendamenti.

ALBERTO LEMBO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTO LEMBO. Signor Presidente, credo che a questo punto potremmo iniziare a pronunciarci sulle diverse proposte avanzate dai colleghi.

Vorrei dire con estrema franchezza e chiarezza che mi sembra tutt'altro che serio rimandare l'esame del documento posto al secondo punto dell'ordine del giorno dopo quattro mesi di discussione in sede di Giunta per il regolamento e dopo che tutti gli organi della Camera sono stati interessati della questione relativa al gruppo misto definita tragica, esplosiva, drammatica e insopportabile. Ricordo che ogni volta che si affrontava il problema il gruppo misto continuava ad aumentare nel numero dei suoi componenti: quando si arriverà ad un numero di componenti pari a 120, 130 o 150, non so quale soluzione si cercherà di trovare.

Ricordo altresì che lo stesso onorevole Paissan ha sollecitato la Giunta per il regolamento a concluderne l'esame al più presto a causa della difficoltà di gestione del gruppo misto.

Questo è un dato di fatto oggettivo che non aiuta lo svolgimento dei lavori parlamentari. Ricordo che l'Ufficio di Presidenza e la Conferenza dei presidenti di gruppo non hanno voluto esaminare la questione e l'hanno scaricata sulla Giunta per il regolamento.

La Giunta sta girando a vuoto, a fronte di altre questioni altrettanto importanti. Penso, per esempio, alle questioni relative

al computo del numero legale, alla relazione sull'applicazione del regolamento per quanto riguarda la riforma del processo legislativo: tutti argomenti che sono fermi, che sono stati posposti data la gravità, l'urgenza, la necessità e il livello altissimo di lamenti provenienti dal gruppo misto.

Ebbene, oggi si chiede di continuare ad andare avanti così. Oggi non ci sono più i lamenti ed evidentemente non ci sono più queste urgenze e si ritiene che la situazione sia tollerabile e sostenibile. Ed allora, signor Presidente, è serio un comportamento di questo genere? Io stesso, nell'ultima riunione della Giunta, le avevo chiesto di indicare un giorno ed un'ora, il più possibile precisi, in cui in aula fosse possibile guardarsi in faccia e dirsi chiaramente, tra i colleghi di tutti i gruppi, se questa situazione del gruppo misto sia o meno «tragica» e se si voglia o meno affrontare la questione in oggetto.

Per quanto riguarda il nostro gruppo potremmo rimanere tranquilli ad osservare quanto accade e questo perché non siamo direttamente coinvolti in questioni del genere. Tuttavia, dando prova ancora una volta di serietà e della volontà di affrontare concretamente una questione di grande rilevanza, non solo ci siamo attivati nella discussione ma se facciamo poi riferimento ai principi riassuntivi che lei, signor Presidente, ha raggruppato ai fini della votazione, allora vediamo che sia nell'ipotesi A che nell'ipotesi B i due principi riassuntivi firmati dal sottoscritto, a nome del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania, sono in testa. Evidentemente si tratta di principi che hanno un valore e che possono fornire delle indicazioni per risolvere il problema in oggetto. Ma questo problema lo vogliamo risolvere oppure no? Se vogliamo risolverlo, allora ci contiamo e vediamo se ci sono i numeri. Se invece non lo vogliamo risolvere, diciamocelo in faccia: la questione del gruppo misto, signor Presidente, la lasciamo al presidente e ai componenti di quel gruppo. Se a questo punto, infatti, non si ritiene

ancora che la questione sia matura per essere discussa, ognuno si deve assumere la propria responsabilità.

Tutto questo per dire molto semplicemente che è una cosa ridicola chiedere un'inversione dell'ordine del giorno; anche se le motivazioni della richiesta possono essere valide e pertinenti, c'è una questione molto più rilevante che deve essere affrontata e che a nostro avviso non prevede tempi molto lunghi per la sua approvazione. Dobbiamo però avere il coraggio di affrontarla!

In conclusione, diciamo «no» ad ogni richiesta di inversione e «sì» perché si voti sui principi emendativi e si veda se sia possibile superare questo scoglio (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*).

PAOLO ARMAROLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLO ARMAROLI. Signor Presidente, trovo francamente singolare la proposta del presidente Paissan di posticipare la trattazione del punto 2 dell'ordine del giorno. La trovo singolare, perché il presidente Paissan ha una concezione antropomorfa del diritto. In altre parole, riguardo all'articolo 14 del regolamento, in un certo senso ha detto: l'articolo 14 sono io! Giustamente ha posto il problema concernente il gruppo misto. In genere, dopo aver posto un problema si cerca di risolverlo.

PRESIDENTE. Non sempre!

PAOLO ARMAROLI. Invece il presidente Paissan, dopo aver posto correttamente il problema, dice che si può sovrassedere.

Francamente questa è una cosa incredibile. Capisco che esistono ragioni per le quali non si è arrivati ad ottenere in Giunta un largo consenso; una parte di essa infatti (a cominciare dal collega Liotta) aveva individuato un percorso, proponendo di considerare gruppi parlamentari quelli che all'inizio della legisla-

tura abbiano una consistenza di almeno venti deputati anche se in seguito subiscono una scissione. Ma ciò non è stato possibile. A mio avviso questa era la via maestra da seguire, perché compatibile e conforme agli articoli 1 e 49 della Costituzione. Mi domando se, in tema di trasformismo, non sia il caso di rivedere come *extrema ratio* l'articolo 67, che dispone il divieto di mandato imperativo; una norma tralatizia che deriva dallo Statuto albertino, che non ci ha protetto per cinquant'anni contro la partitocrazia e che oggi è diventata la foglia di fico del trasformismo.

Per tutte queste ragioni, ribadisco la singolarità della richiesta e attendo di vedere gli sviluppi del dibattito.

GIOVANNI GIULIO DEODATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI GIULIO DEODATO. Signor Presidente, a nome del gruppo di forza Italia, devo dire che non riteniamo assolutamente opportuno che vi sia un'inversione dell'ordine del giorno.

È inutile che ripeta le ragioni — che condivido perfettamente — già illustrate da chi ha parlato prima di me sul punto.

PRESIDENTE. Onorevole Deodato, la ringrazio per la sua brevità.

SIEGFRIED BRUGGER. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIEGFRIED BRUGGER. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo brevemente per chiarire che il presidente Paissan, prima di effettuare questa richiesta di inversione, si è consultato con le componenti del gruppo misto. Siamo d'accordo che si richieda ancora un po' di tempo per trovare, forse anche *in extremis*, una soluzione migliore di quella che potrebbe darsi se votassimo oggi i principi uno dopo l'altro. Si potrebbe, infatti,